



COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
PROVINCIA DI CAGLIARI

“Regolamento per l’affidamento di incarichi a soggetti esterni al Comune di Settimo San Pietro” a norma dell’articolo 3 comma 56 della Legge 244/2007 così come sostituito dall’articolo 46 comma 3 del D.L. 112/2008

Approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 19/11/2008

Sommario

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 – Ambito di applicazione e tipologia di incarichi.....	3
Art. 3 – Presupposti	3
Art.4 - Modalità operative.....	4
Art 5 - Procedura comparativa per il conferimento dell’incarico	4
Art. 6 – Esclusioni.....	5
Art. 7 – Durata del contratto e determinazione del compenso	5
Art. 8 - Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico.....	5
Art. 9 – Limiti di spesa	6
Art. 10 - Pubblicità ed efficacia	6
Art.11 - Sanzioni	6
Art. 12 - Norme di rinvio.....	6

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, commi 6 – 6 bis e 6 ter, del D.lgs n. 165/2007 e s.m.i., dall'articolo 110, comma 6, del D.lgs n. 267 del 2000, dai commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 e dell'art. 46, comma 3 del D.L. n. 112 del 2008.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
2. Ai fini del presente regolamento sono da considerarsi incarichi di collaborazione autonoma tutte quelle prestazioni che richiedono delle competenze altamente qualificate da svolgere in maniera autonoma secondo le seguenti tipologie:
 - a) incarichi di studio, che presuppongono lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse dell'ente che si concretizza ai sensi del D.P.R. n. 338/1994 nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'ente;
 - c) incarichi di consulenza, possono assumere contenuti diversi e in genere avere per oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse dell'ente.
 - d) Altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale quali:
 - d.1) "lavoro autonomo occasionale" che si identifica in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente. Gli incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente non ripetitiva, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente.
 - d.2) "collaborazioni coordinate e continuative", si identificano in prestazioni di'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni intellettuali rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione. Il collaboratore non può svolgere compiti di direzione organizzativa interna né gestionale, e non può rappresentare l'ente all'esterno, inoltre non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato e la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'amministrazione, secondo le direttive impartite dal dirigente competente.
3. Le collaborazioni non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle mansioni istituzionali o ordinarie dell'ente.

Art. 3 – Presupposti

1. Il ricorso alle prestazioni oggetto di tale Regolamento è subordinato al rispetto dei seguenti presupposti:
 - a. rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sostituito integralmente dall'art 46 del D.L. 112/2008, secondo cui, gli incarichi indipendentemente dall'oggetto della prestazione, possono essere stipulati solo se previste nei programmi approvati del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.lgs 267/2000 o riconducibili a materie e competenze previste e assegnate all'ente da disposizioni Legislative.
 - b. verifica dell'assenza di strutture organizzative o professionalità interne idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico, il tutto da accertare attraverso una reale ricognizione del cui esito negativo il dirigente dovrà dare puntuale notizia nella determinazione a contrattare.
 - c. sussistenza della relativa copertura finanziaria

2. Gli incarichi sono conferiti dal dirigente competente, individuato in base all'assetto organizzativo dell'ente.

Art. 4 - Modalità operative

1. il dirigente dell'ufficio competente predispose un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a. definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
 - b. modalità di scelta del contraente: tramite avviso pubblico di selezione;
 - c. specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - d. durata dell'incarico, luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
 - e. compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f. indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento;
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
 - b. godere dei diritti civili e politici;
 - c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;
 - f. il requisito di cui al precedente punto e.) non trova applicazione nei casi in cui specifiche norme di legge richiedono requisiti diversi, ma solo per attività tipiche, ossia per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini e albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, sempreché risulti accertata la maturata esperienza nel settore.

Art. 5 - Procedura comparativa per il conferimento dell'incarico

1. L'Amministrazione individua i collaboratori esterni ai quali intende conferire incarichi di collaborazione sulla base di idoneo curriculum da valutare con riferimento ai seguenti criteri:
 - g. qualificazione professionale con riferimento anche ai titoli posseduti;
 - h. esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento ;
 - i. qualità della metodologia che s'intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - j. eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso (in quei settori d'intervento ove sia possibile applicare tale criterio);
 - k. ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
2. Il dirigente competente procede alla valutazione dei curricula presentati e alla scelta della qualificazione più aderente alle esigenze da assolvere attraverso l'incarico da affidare, facendo ricorso, ove ritenuto opportuno, allo svolgimento di colloqui o prove specifiche.
3. Qualora, in funzione della complessità o della particolare qualificazione tecnica richiesta, il dirigente ritenga necessario un supporto tecnico nella valutazione dei curricula, potrà essere istituita apposita commissione che verrà composta con il supporto e la partecipazione del personale dell'ente.

4. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi l'avviso potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alla finalità della collaborazione.
5. L'individuazione del collaboratore avviene con determinazione firmata dal dirigente, sulla base dei criteri di cui al comma 1.

Art. 6 – Esclusioni

1. Il Presente regolamento non trova applicazione:
 - a. incarichi professionali, finalizzati alla progettazione e realizzazione delle opere e dei lavori pubblici;
 - b. appalti di servizio, caratterizzati da standardizzazione applicativa, necessari per raggiungere gli scopi istituzionali o ordinarie dell'amministrazione;
 - c. rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione nelle sedi giurisdizionali.
 - d. prestazioni di natura meramente occasionale, non ripetibili nell'anno, che presuppongono una durata temporale di attività o prestazioni limitata a 15 giornate, quali gli incarichi di relatore, di collaborazione a pubblicazioni, a manifestazioni ed eventi, ecc.
 - e. organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti l'ufficio competente può conferire gli incarichi senza esperimento di procedure di selezione, nei seguenti casi:
 - a. qualora sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui al precedente art. 4 comma 1, lett b);
 - b. in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, che non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
 - c. per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto.
 - d. per incarichi di importo presunto non superiore ai Euro 5.000. L'affidamento dell'incarico avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, mediante procedura semplificata, previa consultazione di almeno tre soggetti, se sussistono in tale numero, la lettera di invito dovrà contenere gli elementi indicati nell'art. 4.

Art. 7 – Durata del contratto e determinazione del compenso

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. Il dirigente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
3. Il dirigente determina il compenso della collaborazione, che deve essere correlato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'ente. La liquidazione è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico e avviene di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi di attività oggetto dell'incarico.

Art. 8 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 9 – Limiti di spesa

1. La Giunta annualmente, di norma contestualmente all'approvazione della proposta di bilancio, stabilisce il limite massimo di spesa non superabile nell'anno per gli incarichi di cui al presente regolamento.
2. Le deliberazioni di Giunta relative all'approvazione del PEG e delle sue eventuali successive modificazioni, tengono conto di tale limite nell'attribuzione dei budget di spesa.

Art. 10 - Pubblicità ed efficacia

1. Dell'avviso e dell'esito della procedura comparativa si dà adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito web dell'amministrazione.
2. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.

Art.11 - Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 10 l'affidamento di incarichi effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Art. 12 - Norme di rinvio

1. Gli atti di spesa conseguenti agli incarichi di importo superiore ai Euro 5.000 sono trasmessi alla sezione regionale della Corte dei conti, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione.
2. Il presente regolamento dovrà essere trasmesso per estratto alla sezione regionale della Corte dei conti, entro 30 giorni dall'adozione.
3. Eventuali modifiche saranno trasmesse alla sezione regionale della Corte dei conti con le modalità suindicate.
4. Il presente regolamento sostituisce l'art. 44 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente approvato con deliberazione della G.C. n. 8 del 23 gennaio 2002 e ss.ms.ii., divenendo l'allegato "C" dello stesso regolamento.